



N. 262/1 - ottobre 2021

NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA" (A.S. n. 2060-A)

La Chiesa d'Inghilterra nasce nel 1534 con l'approvazione da parte del Parlamento dell'[Act of Supremacy](#).

Esso attribuì al Re Enrico VIII il diritto di essere il capo supremo sulla terra della Church of England.

Il Difensore della Fede e Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra (Defender of the Faith and Supreme Governor of the Church of England), secondo la vigente denominazione, è la Regina Elisabetta II.

La massima autorità religiosa è l'Arcivescovo di Canterbury, il quale è Primate della Chiesa d'Inghilterra.

Il Monarca del Regno Unito nomina (entro un procedimento in cui interviene una Crown Nominations Commission nonché il Primo Ministro, con un ruolo di cui si dibatte, in particolare da un quindicennio, l'incidenza) gli arcivescovi ed i vescovi diocesani.

La Chiesa d'Inghilterra è suddivisa in due Province, Canterbury e York, a loro volta suddivise, complessivamente, in quarantadue diocesi.

I due arcivescovi di Canterbury e di York ed altri ventiquattro vescovi siedono nella House of Lords del Parlamento britannico.

Confessioni religiose: intesa e legge

L'articolo 8 della Costituzione italiana dispone in ordine ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (laddove, per la Chiesa cattolica, a dettare disposizioni è l'articolo 7).

Vi si prevede: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

L'articolo 8 della Costituzione dunque prescrive - al terzo comma - che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Si tratta di legge statale, secondo competenza esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera c) della Costituzione.

La Corte costituzionale - nella sentenza n. 52 del 2016 - ha avuto modo di ricordare che "nel nostro ordinamento [...] caratterizzato dal principio di laicità e, quindi, di imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna confessione religiosa (sentenze n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997), non è in sé stessa la stipulazione dell'intesa a consentire la realizzazione dell'eguaglianza tra le confessioni: quest'ultima risulta invece complessivamente tutelata dagli artt. 3 e 8, primo e secondo comma, Cost., dall'art. 19 Cost., ove è garantito il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, nonché dall'art. 20 Cost.."

"Il terzo comma [dell'art. 8 Cost.], invece, ha l'autonomo significato di permettere l'estensione del 'metodo bilaterale' alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative."

"Il significato della disposizione costituzionale consiste nell'estensione, alle confessioni non cattoliche, del 'metodo della bilateralità', in vista dell'elaborazione della disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose (sentenza n. 346 del 2002). Le intese sono perciò volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose (sentenza n. 235 del 1997), ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958), ovvero ancora a dare rilevanza, nell'ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa. Tale significato dell'intesa, cioè il suo essere finalizzata al riconoscimento di esigenze peculiari del gruppo religioso, deve restare fermo, a prescindere dal fatto che la prassi mostri una tendenza alla uniformità dei contenuti delle intese effettivamente stipulate, contenuti che continuano tuttavia a dipendere, in ultima analisi, dalla volontà delle parti".

Prosegue la Corte costituzionale: "È essenziale sottolineare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)".

Quanto al profilo se sia configurabile, a favore dell'associazione che alleggi il proprio carattere religioso, una pretesa giustiziabile all'avvio delle trattative - preordinate

alla conclusione di un'intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. - con conseguente sindacabilità, da parte dei giudici comuni, del diniego eventualmente opposto dal Governo, la Corte costituzionale si è detta di opposto avviso, ritenendo che "ragioni istituzionali e costituzionali ostino alla configurabilità di una siffatta pretesa."

"Per il Governo, l'individuazione dei soggetti che possono essere ammessi alle trattative, e il successivo effettivo avvio di queste, sono determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la sua discrezionalità politica, e la responsabilità che normalmente ne deriva in una forma di governo parlamentare"; "al Governo spetta una discrezionalità ampia, il cui unico limite è rintracciabile nei principi costituzionali, e che potrebbe indurlo a non concedere nemmeno quell'implicito effetto di 'legittimazione' in fatto che l'associazione potrebbe ottenere dal solo avvio delle trattative. Scelte del genere, per le ragioni che le motivano, non possono costituire oggetto di sindacato da parte del giudice". "La riserva di competenza a favore del Consiglio dei ministri, in ordine alla decisione di avviare o meno le trattative, ha l'effetto di rendere possibile, secondo i principi propri del governo parlamentare, l'effettività del controllo del Parlamento fin dalla fase preliminare all'apertura vera e propria delle trattative, controllo ben giustificato alla luce dei delicati interessi protetti dal terzo comma dell'art. 8 Cost."

Rammenta inoltre la Corte: "Le confessioni religiose, a prescindere dalla circostanza che abbiano concluso un'intesa, sono destinatarie di una serie complessa di regole, in vari settori. E la giurisprudenza di questa Corte afferma che, in assenza di una legge che definisca la nozione di 'confessione religiosa', e non essendo sufficiente l'auto-qualificazione, «la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione», dai criteri che, nell'esperienza giuridica, vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali (sentenza n. 195 del 1993; in termini analoghi, sentenza n. 467 del 1992)".

"In questo contesto, l'atto governativo di diniego all'avvio delle trattative, nella parte in cui nega la qualifica di 'confessione religiosa' all'associazione richiedente, non può avere efficacia esterna al procedimento di cui all'art. 8, terzo comma, Cost., e non può pregiudicare ad altri fini la sfera giuridica dell'associazione stessa".

"In definitiva, un conto è l'individuazione, in astratto, dei caratteri che fanno di un gruppo sociale con finalità religiose una confessione, rendendola, come tale, destinataria di tutte le norme predisposte dal diritto comune per questo genere di associazioni. Un altro conto è la valutazione del Governo circa l'avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost., nel cui ambito ricade anche l'individuazione, in concreto, dell'interlocutore. Quest'ultima è scelta nella quale hanno peso decisivo delicati apprezzamenti di opportunità, che gli artt. 8, terzo comma, e 95 Cost. attribuiscono alla responsabilità del Governo".

In assenza di una disciplina generale del procedimento di stipulazione delle intese con le confessioni religiose, si è profilata in via di prassi una scansione procedimentale, dal 1984 allorché fu stipulata la prima intesa con la Tavola valdese.

Avviano il procedimento le singole confessioni religiose, che abbiano personalità giuridica sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1159 del 1929 (recante "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi").

L'istanza è rivolta al Presidente del Consiglio il quale si avvale del sottosegretario alla Presidenza per condurre le trattative, dopo che una Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose (istituita presso la Presidenza del Consiglio) ha predisposto, assieme alla delegazione della confessione religiosa richiedente, la bozza di intesa. Sulla bozza di intesa si esprime poi la Commissione consultiva per la libertà religiosa, anch'essa presso la Presidenza del Consiglio. Dopo la conclusione delle trattative, l'intesa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri e siglata dal Presidente del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa.

Per quanto concerne la procedura parlamentare, l'articolo 8 della Costituzione non specifica se l'iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle.

Affrontando la questione della titolarità dell'iniziativa legislativa per la presentazione di progetti di legge volti ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali, la Giunta del Regolamento della Camera dei deputati (nella seduta del 5 maggio 1999) si pronunciò per l'ammissibilità dell'iniziativa parlamentare, ove ricorrano i necessari presupposti di fatto; ed analoghe considerazioni emersero (nella sua seduta del 28 febbraio 2007) per le leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose. Pertanto non si porrebbero elementi ostativi all'ammissibilità di disegni di legge di iniziativa parlamentare per l'approvazione delle intese - beninteso previa verifica della conformità di contenuto delle proposte rispetto alle intese medesime, le quali costituiscono presupposto non solo obbligatorio ma vincolante per l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Con riferimento alla questione della emendabilità, pare profilarsi, corrispondentemente, una prassi che, pur non escludendola in assoluto, ne circoscrive nettamente l'ambito, a modifiche di carattere non sostanziale ossia tali da non incidere sulla disposizione del dettato dell'intesa.

I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall'accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, e reso esecutivo con la [legge 25 marzo 1985, n. 121](#).

Le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un'intesa conformemente all'articolo 8 della Costituzione sono:

- le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese ([Legge n. 449/1984](#));
- le Assemblee di Dio in Italia ([Legge n. 517/1988](#));
- l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno ([Legge n. 516/1988](#));
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ([Legge n. 101/1989](#));
- l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia ([Legge n. 116/1995](#));
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ([Legge n. 520/1995](#));
- la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale ([Legge n. 126/2012](#));

- la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni ([Legge n. 127/2012](#));
- la Chiesa Apostolica in Italia ([Legge n. 128/2012](#));
- l'Unione Buddhista Italiana ([Legge n. 245/2012](#));
- l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha ([Legge n. 246/2012](#));
- l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG) ([Legge n. 130/2016](#)).

Si rammenta, inoltre, che il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e della comunità islamiche presenti in Italia hanno sottoscritto al Viminale un [Patto nazionale per un Islam italiano](#).

(Per quanto concerne l'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede e le successive intese di attuazione, si veda la [pagina internet](#) dedicata sul sito del Governo. Quanto al testo delle intese con le altre confessioni religiose, si veda [qui](#)).

In relazione all'emergenza epidemica da Covid-19, il 7 maggio 2020 è stato sottoscritto, dal Governo e la Conferenza episcopale italiana (CEI), il [Protocollo](#) riguardante la ripresa delle celebrazioni con il popolo della Chiesa cattolica.

Del pari sono stati sottoscritti Protocolli per la ripresa delle celebrazioni con il popolo con le comunità di fede anche non firmatarie di intese con lo Stato (si veda la [pagina internet](#) dedicata sul sito del Ministero dell'interno). Sono stati sottoscritti protocolli con: le Comunità Ebraiche Italiane; la Comunità della Chiesa Di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; le Comunità islamiche; le confessioni Comunità Induista, Buddhista (Unione Buddhista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh; "le Chiese Protestanti, Evangeliche, *Anglicane*"; le Comunità Ortodosse. Tali Protocolli sono entrati in vigore a far data dal 18 maggio 2020.

L'intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"

L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma, riunisce le chiese e coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana, cattolica e apostolica, ed in particolare gli appartenenti alla *Church of England*.

L'Associazione è ente morale religioso: con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014 ne è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto (v. [Comunicato](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 2014; per approfondimenti sull'Associazione, cfr. il [sito dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra](#)).

Il 30 luglio 2019 è stata stipulata la intesa - *ex* articolo 8, terzo comma della Costituzione - tra il Governo italiano e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la quale 'rappresenta' in Italia l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, il quale a sua volta è articolazione della Diocesi di Gibilterra in Europa (estesa fino a includere Marocco, Turchia, i territori dell'ex Unione Sovietica), la quale rientra nella Provincia ecclesiastica di Canterbury ed è la più estesa delle quarantadue diocesi in cui si articola la *Church of England*.

L'Arcidiaconato si articola in cappellanie e congregazioni, le quali (enumerare nell'art. 8 dell'intesa e nell'art. 9 del disegno di legge) sono in Italia: Congregazione di Assisi; Congregazione di Bari; Congregazione di Bologna; Congregazione di Bordighera; Cappellania di Cadenabbia (Como); Congregazione di Città della Pieve; Cappellania di Firenze; Cappellania di Genova; Congregazione di Macerata; Cappellania di Milano; Cappellania di Napoli; Congregazione di Padova; Cappellania di Palermo;

Cappellania di Roma; Cappellania di Siena; Congregazione di Sorrento; Congregazione di Taormina; Congregazione di Trieste; Congregazione di Varese; Cappellania di Venezia (fu nella Repubblica di Venezia, in avvio di XVII secolo, la prima fondazione di una comunità anglicana).

Il disegno di legge **A.S. n. 2060-A**, che mira a conferire all'intesa stipulata l'approvazione parlamentare, si compone di ventidue articoli.

L'**articolo 1** stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", sulla base appunto dell'intesa allegata, stipulata il 30 luglio 2019.

L'**articolo 2** riconosce l'**autonomia e libertà confessionale**.

Tale disposizione rileva in quanto, in queste materie, diversamente si applicherebbe la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), la quale di contro prevede talune approvazioni e controlli da parte dello Stato.

Dunque l'articolo 2 dispone, tra l'altro, che si svolgano senza alcuna ingerenza statale le nomine dei ministri di culto (presbiteri, cappellani e diaconi) "effettuate secondo lo statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»".

Il dettato della previsione, suscettibile di qualche verifica, parrebbe figurare un rinvio a disciplina che sia presente nello statuto associativo, circa un momento di vita ecclesiale quale la nomina dei ministri di culto.

Medesimo inciso si ravvisa nell'**articolo 3**, relativo al **libero esercizio del ministero di culto** (dei ministri di culto "liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»" e "compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno").

Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Nel caso fosse ripristinato del servizio obbligatorio di leva (sospeso con la legge n. 331 del 2000 e del decreto legislativo n. 215 del 2001: la disciplina è oggi recata dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare) i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, ad essere assegnati al servizio civile.

La certificazione della qualifica di ministri di culto è, per tali fini, rilasciata dal rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

L'**articolo 4** assicura il diritto all'**assistenza spirituale** (con oneri a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra") agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari.

In caso di loro decesso, le autorità competenti assicurano ove possibile (su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto) l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto.

I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare (nel rispetto delle esigenze di servizio) alle attività religiose che si svolgano nelle località

dove si trovano per ragioni di servizio. In mancanza di chiese in quelle località, possono comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina (compatibilmente con le ragioni di servizio).

Gli articoli 5, 6 e 7 sono in materia di istruzione.

L'**articolo 5** riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

È assicurato agli "incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»" il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extra-scolastico - senza oneri per lo Stato.

L'**articolo 6** concerne, per l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, cui può essere riconosciuta altresì la parità (ai sensi della legge n. 62 del 2000, la quale reca appunto norme sulla parità scolastica), anche in ordine agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Si ricorda, per inciso, che l'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*) prevede la detraibilità dall'imposta di un importo pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

L'**articolo 7** ha per oggetto il riconoscimento (su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado) dei titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra.

Un profilo di specificità confessionale è toccato dall'**articolo 8**, relativo all'astensione nel giorno della festività del **Venerdì Santo** dalla frequenza scolastica (su richiesta dello studente, se maggiorenne, o di chi ne abbia la responsabilità genitoriale) nonché dall'attività lavorativa (nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario), salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Il regime giuridico degli enti religiosi è disciplinato dall'**articolo 9**.

Il riconoscimento delle esistenti Cappellanie e Congregazioni quali enti ecclesiastici interviene previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno.

Per enti diversi (purché facenti parte dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"), l'acquisto della personalità giuridica è concesso con decreto del Ministro dell'interno, previa la verifica di conformità sopra ricordata.

Medesimo procedimento si applica per la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove Cappellanie e Congregazioni (o la modificazione territoriale, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti)

La correlativa domanda è presentata dal legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", previa delibera motivata dell'assemblea degli associati.

Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto, ossia dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa.

Gli enti possono svolgere, secondo le leggi vigenti, attività diverse da quelle religiose, ossia assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente, acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

Gli enti civilmente riconosciuti - aggiunge l'**articolo 10** - devono iscriversi nel **registro delle persone giuridiche** (sì che vi risultino altresì le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente), con richiesta da formulare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 11** sancisce un comune impegno, della Repubblica italiana e dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", alla tutela e valorizzazione dei beni afferenti al **patrimonio culturale** della Chiesa d'Inghilterra. Può essere istituito a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Gli **edifici di culto** sono oggetto delle tutele e guarentigie previste dall'**articolo 12**, che dispone non possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio, né siano accessibili - salvo i casi di urgente necessità - dalla forza pubblica senza previo avviso e senza aver sentito il responsabile dell'edificio.

Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'**articolo 13** prevede che nei **cimiteri** siano presenti aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ove possibile, ai sensi della vigente normativa.

Gli articoli 14 e 15 concernono profili fiscali.

In particolare, l'**articolo 14** consente la **deduzione fiscale delle erogazioni liberali** di in denaro (fino all'importo di 1.032,91 euro) di persone fisiche a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 15** ammette l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" alla **ripartizione della quota dell'otto per mille** del gettito IRPEF - a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'Associazione è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme nonché delle erogazioni liberali, con l'indicazione puntuale di alcune voci di utilizzo (quali l'ammontare complessivo destinato al sostentamento dei ministri di culto, il numero di questi così sostenuti).

Per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15, una delle parti può richiedere la costituzione di un'apposita **Commissione paritetica** nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", al fine di predisporre eventuali modifiche (così l'**articolo 16**).

L'**articolo 17** dispone l'equiparazione degli **assegni ai ministri di culto** così corrisposti, al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali (i quali includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali).

Circa il **matrimonio** celebrato in Italia secondo il rito anglicano dispone l'**articolo 18**, in ordine al riconoscimento agli effetti civili (a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile).

Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Questo il corpo 'dispositivo' del disegno di legge, il quale traspone l'intesa.

Esso aggiunge - all'**articolo 19** - che con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni cosiddette 'sui culti ammessi', ossia la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovino più applicazione nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e degli enti confessionali che ne facciano parte.

Una delle parti può sollecitare modifiche al testo dell'allegata intesa - da apportare, mantiene fermo l'**articolo 20**, mediante la stipulazione di una nuova intesa, con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

Aggiunge il medesimo articolo, *con disposizione che parrebbe suscettibile di qualche verifica*: "In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso".

L'**articolo 21** prescrive che eventuali **modifiche statutarie** dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine l'**articolo 22** reca la **copertura finanziaria**, di oneri stimati in 143.000 euro per l'anno 2022 e 84.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Siffatta modulazione è stata prevista con **modificazione approvata in sede referente**. Il disegno di legge originario (presentato al Senato l'11 gennaio 2021) recava una scansione temporale che considerava un onere di spesa già per l'anno 2021.

Sono importi corrispondenti a stime connesse alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate in denaro, quale effetto dell'articolo 14 del disegno di legge.

Si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Ancora l'articolo 22 prevede - a seguito di **modificazione introdotta in sede referente** - una generale clausola di invarianza di oneri finanziari.

Siffatta previsione rende, a rigore, ridondante la specifica previsione di assenza di oneri disposta (circa la materia dell'istruzione) dall'articolo 5. Esso è stato lasciato tuttavia immodificato nella sede referente, lì optandosi (come ricordato dal Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, nel corso della [seduta del 27 aprile 2021](#)) per il preservamento di una previsione presente altresì nel dettato del testo dell'intesa.

a cura di: Luca Borsi

ha collaborato: Simone Bonanni

*Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,
giustizia e cultura*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.